

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI



Il giorno 13 marzo 2026, alle ore 20.30 in Castelfranco Veneto (TV), Via Larga n. 1, a seguito di formale convocazione effettuata ai sensi di legge e di statuto, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'Associazione della Frazione di Campigo.

I soci presenti nominano quale Presidente dell'Assemblea il signor Stangherlin Mauro, il quale dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di statuto e valida a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifiche statutarie ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

L'Assemblea nomina, all'unanimità, alla funzione di segretario verbalizzante per la presente seduta il signor Sparisi Emanuele.

Tutti gli intervenuti si dichiarano adeguatamente informati in merito agli argomenti all'ordine del giorno e il Presidente da avvio all'Assemblea illustrando come l'Associazione abbia l'opportunità di modificare il proprio statuto rendendolo conforme alle previsioni di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. In particolare, dall'entrata in vigore del nuovo statuto, e successivamente all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione si qualificherà come Associazione di promozione sociale ai sensi del medesimo decreto contenendo lo statuto le specifiche clausole previste per tale tipologia di enti, ed avendo intenzione l'Associazione di raggiungere finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in conformità con la struttura e il modello giuridico dell'associazionismo di promozione sociale. Il Presidente propone, altresì, di confermare la sede associativa in Castelfranco Veneto (TV), Via Larga n. 1.

L'Assemblea discute approfonditamente in merito a quanto riferito dal Presidente. È letto integralmente lo statuto proposto quale aggiornamento di quello attuale e ne sono esaminate in particolare le clausole variate rispetto alle attuali.

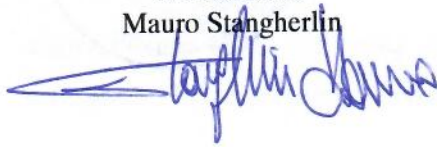
Dopo approfondita ed esaustiva discussione il Presidente chiama l'Assemblea a deliberare in merito agli argomenti all'ordine del giorno che, all'unanimità

DELIBERA DI

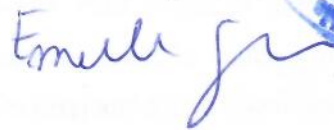
- approvare un nuovo statuto dell'Associazione, posto in Allegato A al presente verbale;
- all'entrata in vigore ed efficacia del nuovo statuto l'Associazione assumerà la qualifica di Associazione di promozione sociale ed utilizzerà, nei confronti dei rapporti con i terzi, la relativa qualifica sintetizzata anche con l'acronimo APS, potendo inoltre qualificarsi come Ente del Terzo Settore con utilizzo anche dell'acronimo ETS;
- autorizzare il Presidente ad ogni variazione dello statuto richiesta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al fine del perfezionamento della procedura di iscrizione nel medesimo.

L'assemblea conferma altresì la sede associativa nel Comune di Castelfranco Veneto (TV), in via Larga n. 1. Al termine della riunione non essendoci null'altro da discutere e deliberare l'assemblea è tolta, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale e del relativo allegato, alle ore 22.30.

Il Presidente
Mauro Stangherlin



Il Segretario
Emanuele Sparisi



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MONTEBELLUNA
Registrato il 12 MAR. 2026
N. 212 Serie 3

Liquidato Euro 328,00 *





STATUTO ASSOCIAZIONE DELLA FRAZIONE DI CAMPIGO APS

Art. 1. Denominazione

È costituito un Ente del Terzo Settore, nella forma di associazione, denominato Associazione della Frazione di Campigo – APS.

L'ente è una libera associazione, apartitica e aconfessionale, regolata dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., di seguito il "Codice", dall'articolo 36 e seguenti del codice civile, nonché del presente statuto.

L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è obbligatorio, a sensi di legge. L'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2. Sede e durata

L'associazione ha sede legale nel Comune di Castelfranco Veneto (TV), e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3. Oggetto e scopo

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo, nel campo della crescita culturale, formativa, sociale e partecipativa di Campigo, frazione di Castelfranco Veneto.

In particolare, lo scopo dell'associazione è quello di farsi portavoce della volontà dei cittadini di Campigo, essere strumento di auto-organizzazione di tutti gli abitanti, momento di dialogo e di confronto su ogni tematica riguardante la vita della frazione e della città, essere strumento propositivo per conto di tutti gli abitanti nei confronti di tutte le istanze istituzionali, enti pubblici e privati, farsi promotrice di qualsiasi tipo di attività gli abitanti della frazione intendano intraprendere, farsi promotrice della crescita culturale e formativa della frazione.

L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati una delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice:

- a) attività culturali di interesse sociale con finalità educative, ai sensi della lettera d);
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi della lettera i);
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale, ai sensi della lettera u);
- d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, ai sensi della lettera w).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nel:

- tenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale, presentare istanze, petizioni, interpellanze agli organi dell'Amministrazione, discutere proposte di deliberazioni, analizzare bilanci e strumenti urbanistici e ogni

altro atto di interesse pubblico, proporre soluzioni amministrative e su tematiche interessanti la frazione e la città, proporsi come interlocutore per organizzare servizi o eseguire interventi nella frazione, intrattenere rapporti con le altre frazioni o enti pubblici o privati nell'interesse della comunità di Campigo;

- informare i cittadini su tematiche sociali, organizzare incontri rivolti ai giovani, agli anziani, favorire attività a favore degli anziani non autosufficienti e la vita di relazione;
- promuovere attivamente la cultura del Volontariato nel territorio, coinvolgendo anche le generazioni più giovani nel mantenimento in vita delle tradizioni popolari, quali per esempio l'organizzazione di feste paesane, manifestazioni a tema e/o altri momenti di aggregazione sociale atti alla creazione di un sentimento di comunità collaborativa e solidaristica;
- istituire borse di studio rivolte ai ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori, allestire mostre di arti grafiche e manuali, concorsi fotografici, incontri su tematiche di storia locale, lettura di libri, giornali e riviste, pubblicazione della pagina informativa sulla vita della frazione;
- promuovere e organizzare attività per ragazzi, giovani e anziani, attività ricreative e ludiche, ginnastica di mantenimento, passeggiate ed escursioni, giornate ecologiche;
- aiutare economicamente organizzazioni locali di interesse sociale (come le scuole materna ed elementare della frazione) tramite donazioni occasionali o la fornitura di beni o servizi necessari;
- raccogliere fondi per il perseguimento delle attività generali anche attraverso lotterie, tombole e pesche, nel rispetto delle norme di legge.

L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi o convenzioni con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura, nonché compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice. L'associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del Codice, tra cui in particolare le seguenti:

- organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché escursioni e gite aventi finalità coerenti con il proprio scopo di interesse generale;
- somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi o delle manifestazioni organizzate o nei luoghi ove si svolge l'attività associativa;
- pubblicità commerciale.

La loro individuazione è operata da parte dell'organo amministrativo.

Art. 4. Ammissione

Possono diventare associati le persone fisiche nate, residenti o domiciliate nell'ambito della frazione di Campigo o che vi prestino la loro attività lavorativa e le persone che partecipano alle attività dell'Associazione purché ne condividano le finalità, siano mosse da spirito di solidarietà e di volontariato e si impegnino per realizzare le attività di interesse generale.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Sono associati dell'associazione: associati ordinari e associati onorari, secondo la seguente definizione:

- associati ordinari: le persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota associativa e i contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo;

- associati onorari: le persone, enti o istituzioni che il Consiglio ha facoltà di nominare.

L'ammissione degli associati ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente. Il Consiglio Direttivo, valutata la domanda, ammette o rifiuta la candidatura in applicazione dei principi di cui all'art. 23 del Codice.

È espressamente esclusa, in qualsiasi forma, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota associativa non è trasferibile e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. Diritti e doveri degli associati

Non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione, in conformità ai principi di democraticità e parità di trattamento e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote o contributi dovuti. In particolare, i soci hanno diritto a:

- a) partecipare alla vita associativa e alle attività promosse;
- b) partecipare alle assemblee con diritto di voto;
- c) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi, se in possesso dei requisiti previsti;
- d) esaminare i libri sociali nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e di eventuali regolamenti secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le sanzioni che riterrà più opportune.

Art. 6. Perdita della qualifica di associato

L'esclusione di un associato può aver luogo per causa di indegnità o gravi motivi e viene decisa, dopo inchiesta verbale, dal Consiglio Direttivo con voto a scrutinio segreto.

L'esclusione può avere luogo inoltre per morosità nel caso in cui un associato, in mora con il pagamento della quota associativa e/o dei contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo, non abbia provveduto alla regolarizzazione entro la data dell'assemblea ordinaria che nomina il Consiglio Direttivo.

Ogni associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta entro la fine dell'esercizio. I diritti e i doveri dell'associato, segnatamente l'obbligo di versare la quota associativa e gli eventuali contributi straordinari, restano in vigore sino al termine dell'esercizio sociale. È escluso qualsiasi rimborso agli associati in caso di recesso.

Ogni interessato può rivolgere entro 60 giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo relativa ad una deliberazione che lo interessi direttamente apposita istanza all'Assemblea affinché si pronunci in merito.

Articolo 7. Volontariato e lavoro nell'Associazione

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 36 del Codice.

Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Associazione sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice.

Art. 8. Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove nominati ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017.
- Tutte le cariche sociali sono elettive e hanno durata di tre anni, salvo diverso termine stabilito dall'assemblea. Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, ad eccezione ai membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione, ove nominati.

Le indennità e compensi per incarichi o funzione sono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

Art. 9. Assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli associati maggiorenni aventi diritto al voto, che siano in regola con il versamento, ove previsto, della quota associativa.

In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto a un voto. Il socio che non possa intervenire in assemblea, può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24 comma 3 del Codice. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione.

L'Assemblea è convocata almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa. Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con tre giorni di preavviso.

La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto e inoltre è pubblicata sul sito internet dell'associazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti possano essere correttamente identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o, nel caso previsto dal successivo art. 17, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Salve le previsioni specifiche di legge, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. la definizione degli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- b. la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e la sua consistenza numerica, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- c. l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto ed eventualmente del bilancio preventivo;
- d. l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del Codice;
- e. l'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità;
- f. gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto, alla sua competenza.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. l'approvazione delle modifiche statutarie;
- b. la trasformazione, la fusione, la scissione;
- c. lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del Codice.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 10. Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- elegge il Presidente ed il Vice presidente tra i suoi componenti;
- determina l'importo della quota associativa;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispose il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispose tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati, nei limiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di sette a un massimo di tredici membri, compresi il Presidente e il vice presidente, eletti tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e i membri scaduti possono essere rieletti. Non può essere eletto nel Consiglio Direttivo chi ricopre incarichi istituzionali e, qualora già eletto, decade dall'incarico in seno all'Associazione.

In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, il posto resosi vacante sarà occupato dal primo dei non eletti. In caso di parità di voti ha prevalenza l'anzianità di iscrizione. Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e si procederà a nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) consiglieri. Le adunanze del Consiglio Direttivo possono tenersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, secondo le modalità descritte all'art. 9 del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11. Presidente

Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al Consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività sociale.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti.

Art. 12. Vice presidente

Il Consiglio Direttivo può nominare un vice presidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 13. Segretario - Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario che svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Associati dell'Associazione.

Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. L'incarico è svolto a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

Il Tesoriere è nominato con le stesse modalità previste per la nomina del Segretario, di cui al precedente punto.

Il Tesoriere è responsabile, insieme al Consiglio Direttivo per quanto riguarda le competenze attribuite dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni nell'ambito della formazione del bilancio consuntivo nonché degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.

Art. 14. Libri dell'associazione

L'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, dell'Organo di revisione, il Libro degli Associati dell'associazione, il registro dei Volontari e ogni altro libro prescritto dalla legge.

Agli associati in regola con il versamento della quota associativa è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi. Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola.

Art. 15. Organo di controllo e Organo di revisione.

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del Codice ovvero facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora i membri dell'Organo di controllo siano iscritti al Registro dei Revisori, questi possono altresì svolgere le funzioni di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'Organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Codice ovvero facoltativamente su delibera dell'Assemblea ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Art. 16. Bilancio consuntivo e preventivo

Gli esercizi dell'associazione decorrono dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dagli articoli 13 e 87 del Codice e devono rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'Assemblea, la quale è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ovvero del rendiconto, qualora ne ricorrano i presupposti.

I bilanci devono essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini di legge.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del Codice.

Art. 17. Patrimonio ed entrate dell'associazione

Il patrimonio dell'Associazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- i contributi dei soci che sono costituiti dalla quota di ingresso una tantum, dalle quote di associazione e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare;
- le elargizioni in denaro, le erogazioni, le donazioni, i lasciti, le somme derivanti da attività di raccolta fondi, i rimborsi da convenzioni;
- eventuali entrate derivanti da eventi, ovvero da attività commerciali o produttive marginali e strumentali, organizzate al fine di reperire fondi destinati dall'assemblea ad incremento del patrimonio;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve comunque essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote associative.

È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare dei versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa stessa. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 18. Avanzi di gestione

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 19. Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 9 del Codice.

Art. 20. Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta al giudizio di un arbitro amichevole compositore formato da tre membri, nominati dalle parti e dal Presidente dell'Associazione, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale e garantendo il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti coinvolte.

Esso decide entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo, con decisione motivata.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Art. 21. Legge applicabile

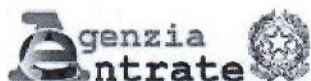
Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Associazioni di promozione sociale e di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Il Segretario
Emanuele Sparisi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Emanuele', followed by a long, sweeping horizontal stroke.

Il Presidente
Mauro Stangherlin

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mauro Stangherlin', with a large, stylized initial 'M'.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: TREVISO

UFFICIO TERRITORIALE DI: MONTEBELLUNA

Registrazione di Atto Privato

Il 18/03/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T5S , serie 3 , numero 212

data di stipula: 13/03/2026

ident.vo telematico: T5S26L000212000PG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 90006520267

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90006520267				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 128,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24